



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LUZZATTI" SAN POLO DI PIAVE

Via Roma, 38 - 31020 San Polo di Piave (TV) Tel. 0422/855062

C. F. 80012450260 - C. M. TVIC86000B - e-mail tvic86000b@istruzione.it

I.C." L.LUZZATTI" S. POLO DI PIAVE
Prot. 0009884 del 07/10/2025
III-3 (Uscita)

Ai Docenti

Al personale ATA

E p.c. alla DSGA

All'Albo

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI E NORME DI SICUREZZA - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Codice Civile, in particolare gli artt. 2047 e 2048, che disciplinano la responsabilità per colpa in vigilando;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, art. 25, che definisce le competenze del Dirigente Scolastico in materia di organizzazione e gestione del personale;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca vigente, con specifico riferimento agli obblighi di servizio del personale docente e ATA;

TENUTO CONTO della consolidata giurisprudenza che identifica la vigilanza come obbligo primario del personale scolastico: la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

EMANA

la seguente **DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2025/026 E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE** di seguito riportate:

PREMESSA

La vigilanza sugli alunni è un dovere fondamentale del personale scolastico, ma si articola in modo diverso a seconda del ruolo. In via principale, **spetta ai docenti la responsabilità di sorvegliare gli studenti** per tutto il tempo in cui sono loro affidati.

Tuttavia, anche il **personale A.T.A. è tenuto a contribuire alla vigilanza**, sebbene nei limiti e con le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Scuola.

Al contrario, il **Dirigente Scolastico non ha compiti di vigilanza diretta** sugli alunni. Le sue responsabilità, definite dall'art. 25 del D.Lgs. 165/01, sono di natura organizzativa, gestionale e di controllo sull'operato di tutto il personale.

1- VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DIDATTICA

- Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.
- A tal proposito, l'art. 43, comma 7, CCNL Scuola 2019/2021, dispone che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **cinque minuti prima** dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".
- Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
- Gli insegnanti di ogni ordine e grado sono chiamati quotidianamente ad una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni in cui gli allievi dovranno sostare, accertandosi dell'assenza di rischi evidenti: - negli ambienti interni la scuola (caduta oggetti dall'alto, scivolamenti, urti, inciampo su oggetti a terra...); - nei cortili scolastici (presenza di rami, sassi, gradini sconnessi).
- Al fine di prevenire fatti che possono comportare gravi responsabilità, è infatti obbligo per ogni docente segnalare agli alunni le situazioni di pericolo esistenti nell'aula, negli spazi comuni, nei cortili scolastici e negli ambienti visitati. Tutto il personale, individuato un pericolo, deve dimostrare di esser intervenuto per impedire che avvengano fatti dannosi mettendo in atto strategie organizzative atte a ridurre il rischio, oltre a segnalarne il problema a chi di competenza può intervenire sulle strutture.
- Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
- Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2- VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO

- Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica, si dispone che, presso ciascun ingresso utilizzato per gli accessi e le uscite, sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.
- È vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun varco sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

- Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni in uscita sino al cancello delle pertinenze esterne.
- Durante l'orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da uno dei genitori o persona preliminarmente delegata.
- L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
- Gli alunni devono essere consegnati, all'uscita da scuola, solo ed esclusivamente al genitore, a persona adulta delegata con apposito atto di delega firmato dall'esercente la responsabilità genitoriale e depositato agli atti della scuola e solo dopo che ne sia stata accertata l'identità. I genitori o la persona da loro delegata, sono tenuti ad attendere l'uscita dei propri figli nell'area di pertinenza, e all'esterno dei cortili scolastici.
- L'uscita autonoma è concessa solo agli alunni della SCUOLA SECONDARIA e agli alunni delle classi 5^A PRIMARIA, previa autorizzazione sottoscritta da entrambi i genitori del minore o dal tutore legale.
- In assenza del genitore all'uscita o del suo delegato il docente avvisa il responsabile di plesso, il quale darà disposizioni per contattare la famiglia. Il docente e/o il collaboratore scolastico vigila sull'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. In caso di ritardo prolungato e di impossibilità di comunicare con i genitori e/o familiari si procederà ad avvisare la Dirigenza.
Il docente informa la Dirigenza al fine di contattare la famiglia dell'alunno ed, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori. Il richiamo al rispetto della puntualità vale anche per i ritardi in orario di ingresso.
- Si precisa che le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, alla fine delle quali il collaboratore scolastico in servizio dovrà diligentemente vigilare coordinandosi con i docenti sia durante l'ingresso che l'uscita degli studenti e collaborare durante le fasi di uscita degli allievi e di consegna degli stessi ai genitori.
- Si specifica che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.
- I collaboratori scolastici, alle scuole primarie, vigileranno con cura nel caso di uscita degli alunni che utilizzano lo scuolabus, per il rientro a casa, coordinandosi opportunamente con i docenti di classe.

3- VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza è un compito che rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A). Il CCNL del comparto scuola individua, infatti, per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, quando si recano in bagno, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita.

I collaboratori scolastici, qualora non impegnati in altre attività di servizio, svolgono un'attenta e assidua sorveglianza degli ambienti comuni (corridoi, atri, antibagni, cortili, ecc.) nei quali potrebbero trovarsi alunni non soggetti alla diretta vigilanza dei docenti. Hanno cura di vigilare sulle uscite (portoni, cancelli), con particolare attenzione ai cancelli esterni (recinzioni perimetrali dei cortili) che devono sempre rimanere chiusi.

4- VIGILANZA DURANTE L'USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario previsto dalle disposizioni organizzative, in caso di necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo, assicurandosi che il collaboratore

scolastico assegnato al piano, sia effettivamente al suo posto. I collaboratori scolastici, situati nei corridoi di pertinenza, vigileranno sulle permanenze degli alunni nei servizi igienici, intervenendo in caso di comportamenti non corretti. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, non è autorizzato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando e prenotando, con anticipo, il numero di fotocopie richieste.

5- VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate ed i viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione del numero di accompagnatori, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta, verrà valutata secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto.

Durante le uscite didattiche, inoltre, al primo accesso in una struttura extra-scolastica, gli insegnanti accompagnatori dovranno effettuare una rapida ricognizione dei locali utilizzati dagli allievi, al fine di valutare l'assenza di rischi evidenti e di carenze strutturali e/o ambientali che possano pregiudicare l'incolumità degli allievi stessi. Al fine di prevenire fatti che possono comportare gravi responsabilità, è infatti obbligo per ogni docente segnalare agli alunni le situazioni di pericolo esistenti negli ambienti visitati.

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione richiedono il preliminare rilascio dell'autorizzazione da parte delle famiglie.

6- ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e sono ammessi alla frequenza delle lezioni, saranno accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. Nel caso di ritardi ripetuti, anche nel ritirare i figli da scuola, l'insegnante ne darà formale comunicazione al Dirigente Scolastico per i provvedimenti di competenza.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata e uscita anticipata sul Registro di classe.

7- INTERVALLO

L'articolazione dell'orario delle lezioni prevede che, con differenziazioni tra plesso e plesso, si svolgano due intervalli nel corso della mattinata.

Ove le condizioni meteorologiche lo consentano, tale attività deve avvenire all'aperto, nell'area del giardino, salvo diverse e specifiche disposizioni che possono riguardare singoli casi e/o classi. La vigilanza è affidata a tutti i docenti in servizio e a quelli appositamente identificati. In tal senso, il coordinatore di plesso identifica delle aree di vigilanza e propone al Dirigente un piano idoneo alla sorveglianza reale ed efficace di tutti gli alunni in intervallo. Le postazioni di vigilanza assegnate secondo turnazione giornaliera vanno accuratamente rispettate da ciascun docente incaricato a monitorare l'area e gli alunni che vi si trovano, in collaborazione con tutti i colleghi presenti e con i collaboratori scolastici. Il cancello sarà sorvegliato dal personale non docente per evitare uscite dalla scuola non autorizzate.

In caso di maltempo, l'intervallo si svolgerà in classe, o negli spazi individuati nel piano di sorveglianza, con la sorveglianza del docente dell'ora uscente e dei docenti appositamente identificati nel piano di sorveglianza.

I collaboratori scolastici curano la preventiva ricognizione delle aree dove si svolge la ricreazione degli alunni. Per gli alunni, il cui stato di salute sia tale da consigliare la loro permanenza all'interno dell'edificio scolastico, occorre organizzare un apposito servizio di sorveglianza, raggruppandoli in un unico locale sotto la vigilanza di un insegnante e avvalendosi dell'aiuto dei collaboratori scolastici.

I compiti dei collaboratori scolastici sono previsti dal C.C.N.L. – 2019/2021 all'Allegato A "Declaratoria delle aree del sistema di Classificazione del personale ATA - Settore scuola Area dei collaboratori: "[...] addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...]". Durante l'intervallo, l'insegnante deve essere fisicamente presente fra gli alunni e adottare quegli accorgimenti che valgano ad impedire tutti i giochi potenzialmente pericolosi (lancio di oggetti di natura varia, giochi di altro genere che prevedano l'utilizzo di strumenti o ausili di diversa natura). Si eviti che gli alunni vengano a trovarsi in zona della scuola non sottoposta alla diretta sorveglianza dell'insegnante. L'uscita e il rientro dalla ricreazione dovranno avvenire con puntualità, ordinatamente, classe per classe e sotto la vigilanza dell'insegnante in servizio in quell'ora. Cura ed attenzione specifiche dovranno essere prestate agli alunni con disabilità, soprattutto se in situazione di particolare gravità: in tal senso, la vigilanza non compete esclusivamente al docente di sostegno (che nella pausa ricreativa può ovviamente anche non essere in servizio), ma a tutti coloro che siano deputati, nel corso dell'intervallo, alla sorveglianza sugli alunni.

8- PALESTRA, AULE DI INFORMATICA

Si ricorda che, per ragioni di sicurezza, gli ambienti scolastici sopra indicati possono essere utilizzati soltanto per le specifiche attività previste, osservando comportamenti adeguati, nel rispetto delle norme della sicurezza e del Regolamento d'Istituto.

9- VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio. Ciascun docente accompagna la propria classe e vigila affinché, durante il tragitto, durante la permanenza in mensa e nella consumazione del pasto, gli studenti assumano un comportamento disciplinato rispettando le misure di sicurezza previste dal protocollo della scuola. Gli alunni usufruiscono dei servizi igienici preferibilmente prima e dopo il servizio-mensa.

10- PRESTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO

In caso di infortunio, l'insegnante affida l'alunno all'addetto al primo soccorso, ove presente, il quale valuta la gravità della situazione e, in relazione a ciò, pone in essere gli interventi più idonei che possono andare dal semplice lavaggio, disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali, al ricovero urgente al pronto soccorso.

In quest'ultima evenienza, è assolutamente vietato ricorrere al mezzo proprio: si chiedi l'intervento dell'ambulanza, avendo cura di descrivere senza panico e con scrupolo la situazione all'operatore del 118. Sia nel caso di lievi incidenti o di malesseri leggeri, sia ancor più per evenienze più gravi, i genitori degli alunni devono essere prontamente avvisati.

Deve essere, inoltre, avvisato il Dirigente scolastico, comunicando con la direzione dell'istituto. In caso di fratture dei denti si prega di attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- a) recuperare il dente o il frammento di dente limitando la manipolazione allo stretto necessario;
- b) riporlo immediatamente in un contenitore riempito di soluzione fisiologica reperibile nell'armadietto dei medicinali o, in mancanza di questa, nel latte o nell'acqua (non disinfettare, poiché questa operazione potrebbe danneggiare i tessuti);

c) far in modo che l'alunno sia condotto al pronto soccorso, portando con sé i frammenti di dente o il dente intero, conservati in modo descritto sopra.

È indispensabile che le prime cure siano praticate entro due ore dall'incidente. Per eventuali dubbi sui provvedimenti da assumere, ci si deve rivolgere al servizio di emergenza sanitaria che risponde al numero telefonico 118.

A seguito di qualsiasi infortunio, il docente che ha assistito all'evento (quindi responsabile della vigilanza sugli alunni in quel momento) è tenuto a segnalare tempestivamente (e comunque entro le 24 ore) l'accaduto attraverso la compilazione del modulo di denuncia d'infortunio predisposto. Ciò è fondamentale per attivare la procedura risarcitoria legata alla polizza assicurativa che copre gli infortuni degli studenti.

11- DISPOSIZIONI FINALI

- È vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata dalla Dirigenza. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere autorizzata e limitata al periodo di tempo necessario. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza sugli ingressi. Detto personale, dovrà essere inoltre particolarmente attento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.
- È vietato l'uso di telefoni cellulari da parte del personale docente e ATA in servizio durante le ore di lezione, in altre situazioni didattico-educative anche assembleari e nei luoghi ad esse destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi, salvo casi di urgente e comprovata gravità, né per chiamate in ingresso, né per chiamate in uscita. Il personale docente e ATA è reperibile al telefono fisso della sede di servizio per eventuali comunicazioni urgenti dall'esterno.

Per tutto quanto non espressamente dettagliato nel presente comunicato, avente valore di **ordine di servizio**, il riferimento è alla normativa vigente, al Regolamento d'Istituto ed al rispetto della deontologia professionale di ogni docente.

Il personale (docente e ATA) dell'Istituto è tenuto all'attenta lettura ed applicazione di queste disposizioni ed alla loro consultazione periodica per ogni eventuale dubbio. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al Dirigente scolastico, al RSPP d'Istituto, Ing. Mauro Bardelle e ai referenti di plesso e ai referenti di plesso per la sicurezza.

L'inosservanza di quanto disposto con la presente, può generare conseguenze di rilevanza disciplinare, civile e/o penale.

Si raccomanda il rigoroso rispetto di quanto sopra indicato e si ringrazia per la collaborazione.

La presente nota ha valore di notifica per tutti gli interessati.



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Emanuela Valurta

Firmato digitalmente Emanuela Valurta